

 <p>ACCAM S.P.A. Strada Comunale di Arconate 21052 Busto Arsizio Tel 0331-341979 Fax 0331-353420 www.accam.it COD FISC PIVA 00234060127</p>	Istruzione Operativa	IO 09
	<p>Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi</p>	<p>Rev. 05 Agosto 2018</p>

Consiglio di amministrazione Agosto 2018

punto 4 “Regolamento acquisti ai sensi del decreto legislativo 50/2016: determinazioni”

©ACCAM S.P.A.

Riproduzione vietata – Legge 22 aprile 1941 n. 663 e successivi aggiornamenti. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto di ACCAM S.P.A.

Stato delle modifiche

05	Aggiornamento normativo	ALC	Avv. Fuda – CdA	CdA	08/08/18
04	Aggiornamento	RG	DG	CdA	22/03/17
03	Aggiornamento	Avv. Franceschett	RAGUG	CdA	14/10/13
Edizione	Descrizione e riferimenti	Redatto	Verificato	Approvato	Data

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

SEZIONE 1. NORME COMUNI.....	3
articolo 1. Finalità del regolamento.....	3
Articolo 6. Divieto di frazionamento	10
Articolo 7. Limiti per tipologia di forniture di beni e servizi	10
Articolo 8. I requisiti dell'affidatario e elenco degli operatori economici	13
Articolo 9. I limiti per tipologia di lavori	14
Articolo 10. Modalità di stipula del contratto	17
Articolo 11. Criteri di aggiudicazione	18
Articolo 12. Pubblicità e comunicazioni.....	18
SEZIONE 2. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI IN ECONOMIA.....	19
Articolo 13. Lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta	19
Articolo 14. L'affidamento diretto.....	19
Articolo 15. Affidamento col sistema della procedura negoziata	20
Articolo 16. Modalità di scelta del contraente con negoziazione	23
Articolo 17. Obblighi relativi alla regolarità' contributiva e alla tracciabilità' dei flussi finanziari.....	24
Articolo 18. Garanzie	25
SEZIONE 3. CONCLUSIONE E ESECUZIONE DEL RAPPORTO	25
Articolo 19. Forma del contratto	25
Articolo 20. Regolare esecuzione dei lavori	26
Articolo 21. Verifica conformità servizi e forniture	27
Articolo 22. Pagamenti	28
SEZIONE 4. DISPOSIZIONI PER SITUAZIONI PARTICOLARI	28
Articolo 24. Lavori di somma urgenza	28
Articolo 25. Perizia suppletiva per maggiori spese	29
Articolo 26. Subappalto	29
SEZIONE 5. SERVIZI TECNICI E LEGALI	30
Articolo 27. Disposizioni particolari per i servizi legali.....	30
Articolo 28. Clausole finali.....	30

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi****REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SPESE IN ECONOMIA RELATIVE A LAVORI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI.****sezione 1. NORME COMUNI****articolo 1. Finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di forniture di beni, servizi e lavori in economia di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016, (di seguito anche Codice, così come interpretato e integrato dalle Linee Guida Anac n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia. Il presente regolamento costituisce altresì attuazione, nei limiti residuali di applicabilità di cui al citato D.Lgs. e del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii., "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE>>. È fatta salva l'applicazione delle linee elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione e degli altri provvedimenti che, per le parti non immediatamente abrogate, terranno luogo del detto D.P.R. 207/2010, secondo quanto disposto dal citato D.Lgs. 50/2016.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contratti pubblici per gli appalti pubblici di forniture di beni e di servizi il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria di euro 209.000, ovvero di quella periodicamente determinata con provvedimento della Commissione Europea e per i lavori secondo le relative soglie.
3. Sono fatte salve altresì le minute spese rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento aziendale, fermo quanto previsto al successivo comma.
4. Sono altresì da considerarsi spese economali, ai sensi del presente Regolamento, le spese che per loro natura ed importo minimale, di norma sotto il limite di euro 1.000, non sono effettuabili con il pagamento in contanti entro i contenuti limiti di spesa ammessi dal vigente regolamento interno di gestione delle casse economali, ma che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni tecniche del laboratorio, esigono una immediata effettuazione e/o assunzione di iniziative

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

a livello locale con gestione autonoma e diretta della spesa. Premesso che in ogni caso è fatto tassativo divieto di scorporare artificialmente in più partite gli acquisti, i servizi o gli interventi riguardanti il medesimo oggetto, allo scopo di sottoporli all'applicazione del presente Regolamento, la responsabilità della spesa urgente ed indifferibile è affidata al Direttore Generale che assume, esclusiva responsabilità amministrativa e al quale compete l'osservanza dei principi del presente regolamento, l'istruttoria interna con adeguata motivazione della spesa diretta e acquisizione dei preventivi da cui deriva l'apertura della richiesta di approvvigionamento che legittima il rilascio del CIG da parte dell'ufficio acquisti e appalti e contratti.

Articolo 2. Principi generali delle acquisizioni sotto soglia

Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze dell'azienda.

Nell'affidamento degli appalti vanno rispettati, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. I principi di economicità ed efficacia possono essere subordinati, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

L'affidamento e l'esecuzione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria avvengono nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti al fine di impedire il consolidamento di rapporti solo con talune imprese e in modo da assicurare, favorendo la distribuzione delle opportunità tra gli operatori economici, l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

In particolare il principio di rotazione si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti. Tale principio di norma comporta il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei Contratti ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

L'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

Inoltre la Società garantisce, in aderenza ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti.

La Società altresì garantisce, in adesione ai principi di prevenzione e risoluzione dei conflitti d'interesse, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate nel rispetto della normativa vigente.

La pubblicità degli avvisi di gara e l'informazione sull'esito della procedura devono essere garantite.

I concorrenti

- devono essere informati dell'esistenza del Modello Organizzativo e del Codice Etico di ACCAM S.p.A. e ne devono accettare le regole;
- devono prendere atto dell'esistenza del Sistema aziendale certificato e devono impegnarsi a conformare il proprio comportamento alle regole fissate dalla norma nei termini previsti dal Sistema aziendale.

Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.

Scopo del presente regolamento è altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, nonché di moralizzazione dell'operato della pubblica amministrazione, anche nell'attività di approvvigionamento, tra cui, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:

- decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e successive modificazioni e integrazioni;
- legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

- decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e successive modificazioni e integrazioni;
- legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.

Le disposizioni del presente regolamento pertanto, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra, nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.

Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento adottati dall’Istituto in osservanza della l. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

Per quanto attiene i “patti di integrità” si richiama il Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici della Regione Lombardia.

Articolo 3. Responsabile del procedimento

1. Nell’attività contrattuale finalizzata all’acquisizione di forniture di beni, servizi e lavori rientranti nella specifica competenza della Struttura, per ciascuna procedura di affidamento viene nominato un Responsabile del Procedimento (RUP) e un Direttore dell’esecuzione del contratto e/o dei lavori.
2. Il responsabile Unico del Procedimento è nominato ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 per ogni singola procedura nella determina a contrarre ovvero nell’atto di approvazione della richiesta di acquisto ed è scelto, di norma, tra i dipendenti di ruolo o in servizio della Stazione Appaltante, secondo la vigente normativa.
3. Per gli importi inferiori a 40.000 euro, la nomina spetta al responsabile dell’ufficio nella cui competenza rientra la gestione del fabbisogno.
4. Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, secondo le direttive indicate dalle emanazioni delle linee guida ANAC, in conformità a quanto previsto dall’art. 31 comma 4 del Codice, per le varie fasi del procedimento di affidamento.
5. Il RUP riferisce al soggetto o organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la Procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.
6. Il RUP dirige la esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture controllando i livelli di qualità delle prestazioni; qualora coincidente con il Direttore dell’Esecuzione, provvede al coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti.

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

7. Il RUP congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione contrattuale al fine di assicurare in generale la regolarità delle prestazioni rese dall'Appaltatore. A tal fine, verifica che le prestazioni, e tutte le attività rese in attuazione degli atti che disciplinano l'affidamento, siano conseguite dalla Stazione Appaltante in conformità a quanto previsto nei documenti di natura contrattuale.

Articolo 4. Oggetto del regolamento

Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ente, nei seguenti limiti di importo

per lavori per importi non superiori a 150.000:

- di importo inferiore a 40.000,00 Euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in affidamento diretto;
- di importo inferiore a 40.000,00 Euro in amministrazione diretta;
- di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 150.000 euro, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto dei criteri di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori ove esistenti.

Per importi pari o superiori ai 150.000,00 Euro e inferiore a 1.000.000,00 di Euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

per importi pari o superiori a 1.000.000,00 Euro, mediante ricorso alle procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del Codice.

per servizi e forniture:

- di importo inferiore a 40.000,00 Euro in affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Da 40.000,00 euro fino a 221.000,00 Euro l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto dei criteri di rotazione degli inviti.;

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

Per quanto riguarda l'esecuzione di opere in subappalto o cottimo nell'ambito di lavori appaltati mediante autonoma procedura di gara, l'affidamento dei lavori in economia di cui al presente regolamento è assoggettato all'osservanza dell' art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i. e dalla specifica normativa richiamata anche in tabella, ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie sopra evidenziate, ovvero per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti.

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato da ACCAM S.p.A. Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

La scelta del metodo di calcolo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

Articolo 5. Programmazione delle procedure di acquisto e avvio della procedura di lavori servizi e forniture.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art 30 del Codice e delle regole di concorrenza, la Stazione Appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Fermo restando che l'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie di fabbisogno, appartiene al Responsabile/Dirigente dell'Ufficio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente dell'ipotizzato rapporto contrattuale, la procedura di acquisizione:

- a) viene avviata ed approvata direttamente dal Direttore generale e/o dal Presidente entro il limite di valore di quanto di loro spettanza;

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

- b) viene attuata mediante procedura di affidamento (scelta del contraente) approvata dall'organo deliberante di ACCAM spa, per valore eccedente la competenza del Direttore generale e del Presidente e secondo le procedure di seguito meglio indicate per acquisizioni di valore pari o superiore a € 40.000,00
- c) la Richiesta di acquisto è proposta dall'Ufficio competente, all'Ufficio Acquisiti e comunque in coordinamento con l'Ufficio Gare e Contratti per gli adempimenti in merito anche di carattere amministrativo.
- d) La Richiesta di acquisto dovrà contenere le seguenti indicazioni minime:
- nominativo della funzione richiedente;
 - data di presentazione della richiesta;
 - tipologia di contratto o di acquisto (forniture, servizi, lavori);
 - disponibilità economica nel Budget;
 - descrizione di massima della richiesta (valore economico, quantità);
 - eventuali specifiche tecniche del lavoro/servizio/forniture;
 - in caso di lavori o servizi di particolare complessità, eventuale riferimento ad elaborati di ordine progettuale ovvero capitolati gestionali;
 - eventuali requisiti di ammissione richiesti;
 - tempo utile per dare adempimento alle obbligazioni contrattuali o durata del contratto nel caso di prestazioni continuative;
 - indicazione se trattasi di attività pianificata o di urgenza sopravvenuta;
 - Proposta di indicazione del nominativo del RUP in relazione all'oggetto del contratto;
- e) L'organo della Società che ha potere di impegno di spesa, avvia la Procedura di affidamento approvando la Richiesta di acquisto, dando incarico all'Ufficio richiedente di redigere, altresì, se del caso, ogni necessario documento tecnico, allo scopo avvalendosi dei competenti Uffici e/o delle competenti professionalità in organico della Società. Gli atti e i documenti predisposti dagli Uffici richiedenti sono in ogni caso sottoposti all'approvazione dei medesimi soggetti e/o organi della Società, in virtù dei poteri di impegno di spesa.

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi****Articolo 6. Divieto di frazionamento**

Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale e sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Articolo 7. Limiti per tipologia di forniture di beni e servizi

In attuazione a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 del Codice, l'affidamento di prestazioni di servizi e forniture nell'ambito delle soglie di cui all'art. 4 del presente Regolamento, avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del Codice, nonché nel rispetto dei principi di rotazione e in modo da assicurare l'effettività della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, effettuato in favore degli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria, avviene, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie mediante procedura negoziata.

7.1 Servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00

Possono essere affidati, in conformità alla richiesta di acquisto e all'atto di approvazione della Procedura di affidamento a cura del soggetto o dell'organo societario competente:

- 1) affidamento diretto 7.2 Servizi e Forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 209.000,00.**

Tali Servizi e Forniture possono essere affidati, in conformità alla richiesta di acquisto e all'atto di approvazione della Procedura di affidamento a cura del soggetto o dell'organo societario competente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del D. Lgs.. 50/2016, mediante **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nell'ambito delle seguenti categorie, in elenco non esaustivo:

Forniture

- a) forniture nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del concorrente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

- b) forniture nel caso di necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a 100.000 euro, qualora il ritardo dipenda da fattori sopraggiunti e non preventivabili;
- d) forniture nel caso di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- e) forniture per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- f) fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;
- g) fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- h) fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- i) fornitura di materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- j) fornitura di prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- k) fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
- l) fornitura di beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- m) fornitura di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- n) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- o) fornitura di materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- p) fornitura di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

- q) forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi in economia;
- r) fornitura ricambi impianto (magazzino) e reagenti.

Servizi

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti di cui all'allegato IX del Codice, tra cui la manutenzione di fermata, antincendio e videosorveglianza;
- b) servizi di manutenzione immobili, verde e impianti elettrici;
- c) servizio di gestione sistema di monitoraggio emissioni, analisi dell'impianto, di verifica, ispezioni e sopralluoghi, servizio di smaltimento polveri e ceneri, scorie, spazzatrice;
- d) Servizio di gestione e smaltimento della FORSU, delle raccolte differenziate, dei liquami, smaltimenti diversi;
- e) Servizio di gestione impianti diversi (stazione trasbordo);
- f) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria; servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti di cui all'allegato IX del Codice;
- g) servizio di trasporto di posta per via terrestre e aerea;
- h) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato IX del Codice;
- i) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato IX del Codice, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- j) servizi informatici e affini di cui all'allegato IX del Codice, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- k) spese sanitarie;
- l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato IX del Codice, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- m) servizi pubblicitari di cui all'allegato IX del Codice, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato IX del Codice;
- o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

- p) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- q) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza dell'impianto, del territorio e di manifestazioni;
- r) servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- s) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- t) servizi legali;
- u) L'eventuale modifica della nomenclatura CPC/CPV prevista dalla normativa vigente, relativa alle suddette tipologie di servizi, comporta l'adeguamento automatico della stessa.

Articolo 8. I requisiti dell'affidatario e elenco degli operatori economici

1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità morale di cui all'art 80 del Codice, nonché dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
2. Per la categoria lavori, ad attestazione dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale potrà essere richiesto il solo attestato di qualificazione SOA.
3. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, la Società può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisto in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dalla Società.

l'iscrizione agli elenchi non fa sorgere, in ogni caso, alcun legittimo affidamento in capo all'operatore economico. La Società esclude, altresì, dagli elenchi degli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

4. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. La società può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati.
5. La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa esecutrice sarà svolta attraverso l'acquisizione della certificazione (o autocertificazione) prevista per le imprese operanti nei relativi settori e attraverso la consultazione informatica degli archivi delle istituzioni preposte (Anac, Camere di Commercio, Osservatorio LL.PP., Enti Previdenziali, ecc.). La Stazione appaltante procederà altresì alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
6. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito della società, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali la società individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto dall'art. 36 del Codice.
7. La stazione appaltante potrà procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale caso dovranno essere resi noti la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni provvedimenti affinché i nominativi prescelti non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Articolo 9. I limiti per tipologia di lavori**9.1 Lavori di importo complessivo inferiore alla soglia di 40.000 euro.**

Tali lavori vengono affidati mediante

- 1) **affidamento diretto** (art. 36, comma 2, lett a) D. Lgs. 50/2016). **amministrazione diretta** individuati dal responsabile unico del procedimento.

9.2 Lavori di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro.

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

Tali lavori possono essere affidati a cura del soggetto o organo societario competente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 del D. Lgs. 50/2016 mediante:

1) amministrazione diretta:**2) procedura negoziata:**

per le seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;

quali in elenco non esaustivo:

- g) realizzazione di opere provvisoriale e/o di protezione;
- h) consolidamento di strutture e di opere edili in genere;
- i) scavi e movimenti terra;
- j) realizzazione di strutture portanti;
- k) realizzazione di murature in genere;
- l) realizzazione di opere di finitura;
- m) realizzazione e ripristino di coperture;
- n) realizzazione di opere stradali o arredo urbano;
- o) demolizione e smontaggio di attrezzature edili minori;
- p) impermeabilizzazioni;
- q) realizzazione o ripristino di opere di isolamento termo-acustico;
- r) realizzazione e/o ripristino di infissi esterni e/o interni;
- s) realizzazione e/o modifica di strutture in legno, vetro, ferro;
- t) realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione;
- u) realizzazione, riparazione, adeguamento di impianti elettrici, reti, audio video, idrosanitari, meccanici, antincendio, sicurezza o di alta specializzazione

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

In amministrazione diretta sono eseguite le acquisizioni per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. I lavori sono effettuati con personale proprio, fatto salvo l'acquisto, il noleggio per i quali si applica comunque la procedura negoziata sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.

I preventivi richiesti dovranno contenere:

- a) i prezzi,
- b) le modalità di pagamento,
- c) ogni ulteriore elemento che, a giudizio del responsabile del procedimento, sia indispensabile.

L'esame dei preventivi e la scelta di quello più conveniente e vantaggioso per la società sarà effettuato dal Responsabile del procedimento.

Sono eseguite con **procedura negoziata** gli interventi per qualsiasi necessità, previa consultazione, l'individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici.

La consultazione avviene, di norma, sulla base di:

- indagini di mercato
- elenco fornitori.

L'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel D. Lgs. 50/2016.

9.3 Lavori di importo complessivo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di 1.000.000 di euro.

Tali lavori possono essere affidati a cura del soggetto o organo societario competente, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, applicando la **procedura negoziata**, senza previa pubblicazione del bando prevista dall'art. 63 D. Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 15 operatori economici, se esistenti, che verranno invitati dal RUP.

La consultazione avviene mediante

- **indagini di mercato**
- **elenco fornitori.**

In particolare, il Responsabile del Procedimento invita, per iscritto, gli operatori economici ad inviare, entro un termine di regola non inferiore a quindici giorni, la propria migliore offerta economica o tecnico/economica, dando evidenza nell'invito delle caratteristiche della prestazione richiesta (l'oggetto, il prezzo-base, le caratteristiche tecniche, la qualità e modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie, le penalità, le cause di risoluzione, il termine di esecuzione e quant'altro necessario) e

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

dei criteri che saranno seguiti nella valutazione delle offerte, e comunque tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta.

9.4 Lavori di importo complessivo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alla soglia di 5.225.000 euro

Per le lavorazioni rientranti nella classe di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art 35 del D. Lgs.. 50/2016 (€ 5.225.000,00), l'operatore economico viene selezionato con il ricorso nelle forme e modalità delle procedure ordinarie previste citato Decreto (art 36 comma 2 lett d) e artt. 59 e segg. del D. Lgs.. 50/2016), fermo restando quanto previsto dall'art 95, comma 4, lett. A) del Codice. E, dunque, mediante:

- Procedura aperta;
- Procedura ristretta;
- Procedura competitiva con negoziazione;
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- Dialogo competitivo;
- Partenariato per l'innovazione.

Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento a cura dell'organo societario competente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Nei limiti e con le modalità di cui all'atto di approvazione della Procedura di affidamento, la Società presceglierà l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo.

Articolo 10. Modalità di stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, sulla base delle esigenze dell'ente, il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, in modalità elettronica mediante scrittura privata. La stipula del contratto per gli importi di affidamento inferiore ai 40.000 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere anche tramite posta certificata o analoghi strumenti.

Per gli affidamenti inferiori ai 40.000 euro non si applica l'art. 32, comma 10, lett. b).

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Articolo 11. Criteri di aggiudicazione

1. Per l'aggiudicazione delle forniture e dei servizi in economia e per i lavori pari e inferiori a 2.000.000 euro potrà essere applicata, secondo i casi, sia il criterio del "prezzo più basso" che quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", secondo quanto previsto dall'art 95 del Codice
2. Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella lettera d'invito o nel capitolato dovranno essere determinati gli elementi variabili ed i punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

la scelta del criterio del prezzo più basso deve essere adeguatamente motivata anche in relazione a quanto previsto dall'art 97 del Codice.

Articolo 12. Pubblicità e comunicazioni

- 1) Le procedure di acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori sono sottoposti agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 29 del Codice. L'avviso dei risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte. Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 134 nonché del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, la pubblicazione sul sito internet della società degli affidamenti di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento legittimante il pagamento. Si applicano gli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 per gli obblighi di pubblicazione in materia di appalti e l'art. 15 per gli incarichi di collaborazione e consulenza.
- 2) Nel caso di procedura negoziata ex art 36 del Codice, per l'acquisizione di servizi, forniture in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web della società.
- 3) Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'ANAC, con attribuzione del codice identificativo gara - CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici - MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto - CUP Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.



sezione 2. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Articolo 13. Lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta

1. Sono i lavori, forniture ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dell'ente o di altri enti e/o società ad esso convenzionate e da personale eventualmente incaricato, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, tutto in proprietà dell'ente o di altri enti e/o società ad esso convenzionate; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, connesse ai lavori.

2. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati dall'art. 36, comma 2 del Codice; il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere.

3. In tali casi, il Responsabile del procedimento, avvalendosi degli uffici competenti, predisporrà una relazione, con allegato il disciplinare tecnico-descrittivo utile a chiarire la necessità dei lavori da eseguire, dei materiali e dei mezzi da impiegare, dei tempi di realizzazione, di consegna e delle modalità di pagamento. La relazione è presentata al Consiglio di Amministrazione per la ratifica ovvero al dirigente nei limiti della propria competenza e della delega conferita.

4. I limiti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta sono importi non superiori a 40.000,00 Euro per lavori.

Articolo 14. L'affidamento diretto

I limiti per l'affidamento diretto sono gli importi inferiori a:

- 40.000,00 Euro per lavori;
- 40.000,00 Euro per servizi e forniture;

Per gli importi di lavori, forniture ed i servizi, per i quali la vigente legislazione consente l'affidamento diretto quale procedura di scelta del contraente, la consultazione di norma si attua mediante:

- **indagini di mercato**
- **elenco fornitori**

I lavori di valore pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett b del Codice, possono anche essere eseguiti in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori ove esistenti.

In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Fermo restando quanto la rilevazione ISTAT dei prezzi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ai fini dell'accertamento la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, anche di CONSIP o di altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 15. Affidamento col sistema della procedura negoziata

1. L'individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici chiamati avviene, di norma, sulla base di:

- **indagini di mercato;**
- **elenco fornitori.**

L'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel D. Lgs. 50/2016.

Per l'affidamento delle prestazioni per procedura negoziata, il Responsabile del procedimento, avvalendosi degli uffici competenti, predispone la lettera d'invito, l'elenco ditte da invitare e il capitolato.

Nella Lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, in via indicativo e non esaustiva:

1. Il capitolato deve essere redatto conformemente alla natura ed alle caratteristiche della prestazione da richiedere; per le prestazioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera di invito le condizioni d'onori.
2. La lettera d'invito **per servizi e forniture** deve riportare:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - c) il termine di presentazione delle offerte e il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto;

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

- f) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti e del regolamento;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- i) il nominativo del Rup;
- j) la volontà di avvalersi della facoltà di cui all'art 97, comma 8, d.lgs. 50/2016;
- k) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- m) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- n) lo schema di contratto e il capitolato tecnico;
- o) il criterio di aggiudicazione prescelto motivando adeguatamente in caso di minor prezzo.

4.- Per quanto riguarda i lavori, la lettera di invito di norma contiene:

- a) l'oggetto dei lavori da eseguire;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penali per i ritardi;
- g) il termine di scadenza, in caso di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli o patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

5. In ogni caso il capitolato deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del l'affidatario

6. Il capitolato d'onere dovrà, comunque, contenere:

- a) l'elenco dei lavori, forniture o dei servizi;
- b) i prezzi unitari per le prestazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione;
- d) il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
- e) il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento;

7. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di interventi d'urgenza e di somma urgenza, connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
- c) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro.

Fatti salvi i poteri conferiti al direttore generale dal Consiglio d'amministrazione e nei limiti di importo previsti, la procedura negoziata deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e l'indizione della procedura stessa.

Il termine fissato per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni.

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi****Articolo 16. Modalità di scelta del contraente con negoziazione**

1. Nel sistema della negoziazione la scelta del contraente avviene tramite procedura negoziata preceduta da indagine di mercato. Nel caso in cui la natura specialistica della prestazione non consenta il reperimento di ditte partecipanti nei numeri minimi sopra indicati, previa attestazione del Responsabile del procedimento, è consentita la deroga.
2. Le ditte da invitare alla negoziazione sono individuate sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato o estratte dall'elenco di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
3. Le ditte individuate sono contemporaneamente invitate a formulare l'offerta mediante lettera raccomandata, via posta elettronica certificata o anche via telefax. Dovrà comunque risultare agli atti la data del ricevimento dell'invito.
4. La procedura dovrà essere improntata al principio della segretezza tanto che l'offerta di ciascun concorrente dovrà essere presentata in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.
5. Le buste contenenti le offerte sono aperte dal Responsabile del procedimento con l'assistenza di due collaboratori, di cui uno con funzioni di verbalizzante.
6. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
7. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.
8. La Commissione è nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta, da due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione previste dal Codice.
9. Il responsabile del procedimento può negoziare il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni economiche più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti.
10. L'esito della negoziazione è comunicato, entro dieci giorni dall'espletamento della stessa, all'aggiudicatario ed ai concorrenti che seguono nella graduatoria. La comunicazione di aggiudicazione è provvedimento definitivo per la costituzione del rapporto contrattuale.

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

11. È ammessa la negoziazione diretta nei casi in cui la specialità della prestazione, in relazione alle caratteristiche tecniche (es. uniformità a impianti già esistenti, diritti di esclusiva, brevetti) o di mercato, renda necessario il ricorso ad un soggetto o impresa determinati, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 Euro, con esclusione dell'IVA. In tal caso il Responsabile del procedimento è tenuto ad esprimersi in ordine alla congruità del prezzo offerto dall'impresa.
12. Gli affidamenti tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 D. lgs. 50/2016 per interventi di importo superiore a 40.000 Euro sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari. Inoltre gli affidamenti mediante detta procedura per interventi di importo fino a 40.000 Euro sono soggetti a trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 32 del Codice.
13. Per i beni e servizi, previsti dalle convenzioni stipulate da Consip SpA o analoga istituzione ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, i prezzi di cui alle convenzioni stesse possono essere assunti come base di gara al ribasso.

Articolo 17. Obblighi relativi alla regolarità' contributiva e alla tracciabilità' dei flussi finanziari

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:
 - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 80 comma del Codice (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);
 - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 32 del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti);
 - c) per la stipula del contratto;
 - d) per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture; per il pagamento degli stati di avanzamento o delle fatture;
 - e) la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale. per il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

2. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture e lavori devono:
- a) utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
 - b) inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
 - c) comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla Società entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
 - d) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - e) dare immediata comunicazione alla Società e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente).

Articolo 18. Garanzie

Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento mediante procedura negoziata, quindi per importi pari o superiori ai 40 mila euro, non sono esonerati dal prestare cauzione provvisoria di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti. Per tali affidamenti inoltre è facoltà della Stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art 93 del Codice.

sezione 3. CONCLUSIONE E ESECUZIONE DEL RAPPORTO**Articolo 19. Forma del contratto**

1. Il contratto può essere stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la società dispone l'ordinazione di beni o di servizi. A ciascun ordine

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

vengono allegate le condizioni generali per appalti di beni e servizi. Il contratto o l'ordine dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compreso ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

2. Per importi fino al limite di euro 2.000,00 il contratto può consistere nell'emissione di ordini di Somministrazione, sottoscritti dal responsabile e controfirmati dal direttore generale.
3. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna della fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta comunque salva la disciplina di cui all'articolo 32 Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

Il contratto deve contenere:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori o della fornitura;
- e) le modalità di pagamento;
- f) la clausola di tracciabilità dei pagamenti;
- g) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
- h) Specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Articolo 20. Regolare esecuzione dei lavori

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione è attestata dal Responsabile dell'esecuzione del contratto o dal direttore dei lavori se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, del visto sulla fattura emessa dall'operatore economico esecutore.
2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino a 150.000 euro, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto entro 30 giorni, o diverso

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

termine espressamente previsto dal quaderno d'oneri e condizioni, dall'ultimazione dei lavori dal Responsabile dell'esecuzione del contratto o dal direttore dei lavori se persona diversa e, nei casi previsti, dal legale rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito i lavori.

Articolo 21. Verifica conformità servizi e forniture

1. La verifica di conformità ad avvenuta esecuzione del servizio e/o della fornitura è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, di cui si avvale il responsabile unico del procedimento nella fase di esecuzione del contratto o del direttore lavori, del coordinatore in materia di salute e sicurezza durante l'esecuzione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, dal collaudatore o commissione di collaudo, dal verificatore di conformità in caso di lavori.
2. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti di lavori nomina il direttore lavori prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento su proposta del responsabile unico del procedimento.
3. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
4. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
5. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
6. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.
7. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
8. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

9. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
10. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
11. La verifica di conformità può essere sostituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.

Articolo 22. Pagamenti

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nei termini di contratto, non oltre 30 giorni, e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuato dal direttore dell'esecuzione, a seguito dell'attestazione della regolare esecuzione del contratto o nell'ordine. Le parti possono pattuire in modo espresso e per iscritto un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso il termine non può essere superiore a sessanta giorni.
2. La verifica di conformità può essere sostituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.
3. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del Codice, su ogni pagamento relativo a contratti, inclusi i subappaltatori, i soggetti titolari di subappalti o cottimi di cui all'art. 105 del Codice, per contratti di importi pari o superiori a 40.000 euro, verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Qualora il pagamento della prestazione si esaurisca in un'unica soluzione, in presenza di un DURC regolare, sarà possibile prescindere dall'applicazione della predetta ritenuta.

sezione 4. DISPOSIZIONI PER SITUAZIONI PARTICOLARI**Articolo 24. Lavori di somma urgenza**

1. Il Rup e il tecnico che si reca prima sul luogo, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, informa prontamente il Consiglio di Amministrazione/Presidente sui

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; contemporaneamente alla redazione del verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, è disposta la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro, tramite affidamento diretto ad una o più imprese.

2. Il Presidente ordina immediatamente, con propria disposizione, le misure improcrastinabili da attuare, anche oltre i propri limiti di spesa, fermo l'obbligo di portare i propri atti in ratifica nel primo Consiglio di Amministrazione utile successivo e di informare tale organo societario sulle ragioni e sui motivi dei provvedimenti di urgenza adottati.
3. Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere il pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità previste dall'art.163 d.lgs. 50/2016.

Articolo 25. Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Perizia suppletiva ai lavori affidati in economia. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, e provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto.
2. Limiti di spesa della perizia suppletiva. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000,00 Euro e del presente Regolamento.

Articolo 26. Subappalto

1. È vietato il subappalto delle opere affidate in economia se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. Il subappalto sarà inoltre autorizzato previa verifica nei confronti delle Ditte subappaltatrici del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, come richiesti dalla normativa vigente.
3. Ai sensi del precedente art. 1 quanto riguarda l'esecuzione di opere in subappalto o affidamento con procedura negoziata, nell'ambito di lavori appaltati mediante autonoma procedura di gara, l'affidamento dei lavori in economia di cui al presente regolamento è assoggettato all'osservanza dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.



sezione 5. SERVIZI TECNICI E LEGALI

Articolo 27. Disposizioni particolari per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato IX, al Codice dei Contratti e s.m.i., numero di riferimento da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5, **nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lett. d)**, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a 40.000 euro, per importi superiori si applica il Codice, art.140.
2. In caso di affidamento diretto è fatto obbligo di acquisire apposito preventivo scritto di spesa.
3. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Articolo 28. Clausole finali

1. Limiti d'importo. In caso di variazione dei limiti d'importo (che devono intendersi "IVA elusa"), gli stessi si intendono automaticamente adottati nel presente regolamento secondo le modalità convenute nei suoi articoli.
2. Priorità normativa. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le vigenti o subentranti norme riguardo le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale, regionale, prevalgono queste ultime.

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

3. Unicità interpretativa del Regolamento. A far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i regolamenti e/o parte degli stessi ove in contrasto con il presente.

Articolo 29. Norme di comportamento - D. Lgs. n. 231/2001 - L. 190/2012

L'Impresa concorrente, appaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della Società, che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici.

Le imprese partecipanti alla gare sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- a) la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- b) il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese; l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
- c) l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.

L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti pubblici promossi dalla Società si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

All'impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della normativa vigente.

L'impresa ha l'obbligo di segnalare alla Società qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o

**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi**

da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati se non nel rispetto della normativa vigente.